



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIA COPERNICO

Via Copernico, 1 – 00071 POMEZIA (RM)

Codice fiscale 97197220581- Codice Meccanografico RMIS071006

sedi associate: I.T.I. “N. Copernico” RMTF07101P – I.T.C. “A. Monti” RMTD07101C

PEO: rmis071006@istruzione.it - PEC:rmis071006@pec.istruzione.it - Tel. 06 121127550

Distretto XLI - Ambito 16

sito web: www.viacopernico.edu.it

REGOLAMENTO STUDENTI UDITORI

Il D.P.R. 275/99 offre alle singole scuole la possibilità di intervenire, sotto il profilo didattico e organizzativo, per orientare le strategie educative in direzione delle specifiche esigenze del territorio di riferimento e delle priorità individuate a livello nazionale per la costruzione di una scuola più inclusiva, moderna e concreta.

L'IIS "Via Copernico", sulla base delle crescenti e particolari esigenze emerse all'interno della propria utenza negli ultimi anni scolastici e in considerazione dell'ampia e diversificata casistica delle richieste che pervengono ai nostri uffici, offre la possibilità di accogliere, nelle proprie classi, per periodi definiti e limitati nel tempo, studenti/esse anche non regolarmente iscritti, in veste di uditori.

Tale opportunità nasce esplicitamente come forma di contrasto **alla dispersione scolastica** e, in particolare, per:

- dare ascolto alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi frequentanti la scuola che abbiano maturato disagio emotivo crescente rispetto alla regolarità della frequenza scolastica, consentendo, sulla base di quanto normativamente previsto in ordine all'istruzione parentale e al ritiro entro i termini ministeriali dello studente da scuola, forme di flessibilità della frequenza che consentano di mantenere i contatti con l'esperienza scolastica in vista dell'esame di idoneità previsto per tali casi;
- offrire opportunità di sostegno e orientamento sussidiario agli studenti che prevedono di iscriversi alla nostra scuola e/o intendono prepararsi agli esami di idoneità o di Stato;
- favorire l'accoglienza e l'integrazione di ragazzi e ragazze non iscritti alla nostra scuola, in situazione di svantaggio di qualsiasi natura, permettendo un'esperienza di scolarizzazione e inclusione tra pari.

Art. 1 Figura dell'uditore

E' ammessa, in via eccezionale e limitatamente a periodi temporalmente definiti, all'interno dell'anno scolastico, previa valutazione dei singoli casi, la frequenza di studenti denominati "uditori" per tutte le classi dell'istituto.

Lo studente uditore è interno oppure esterno all'istituzione scolastica.

- **L'uditore interno è lo studente che ha fatto richiesta di ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo dell'anno di riferimento** e contemporanea richiesta di usufruire di una delle seguenti opzioni:
 - esami di idoneità alla classe successiva;
 - esami integrativi per altro indirizzo dell'istituto;
 - esami preliminari per l'ammissione all'esame di stato;
 - esame di stato da privatista.
- **L'uditore esterno è lo studente proveniente da altra istituzione scolastica** e che ha inoltrato richiesta all'istituto per sostenere:
 - esami integrativi;
 - esami di idoneità;
 - esami preliminari per l'ammissione all'esame di stato;
 - esame di stato da privatista.

Art.2

Principi generali

L'istituzione scolastica offre la possibilità di iscriversi come uditore unicamente a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione o se in possesso di un titolo di studio idoneo e che intendano iscriversi presso l'Istituto nell'anno scolastico successivo.

Art.3

Condizioni

L'ammissione alle lezioni è subordinata all'approvazione del Consiglio di Classe interessato. La frequenza delle lezioni è limitata alle materie specifiche dell'indirizzo di studi richiesto.

Il Consiglio di Classe propone al Dirigente scolastico le discipline individuate il quadro orario per la frequenza prevista.

Il Dirigente scolastico, sentito il Coordinatore di classe, tenuto conto della capienza delle aule e di ogni altro elemento che possa ostare all'accettazione dell'istanza, tenuto conto della eventuale presenza di parenti tra il personale docente, l'incompatibilità ambientale e/o altri conflitti di interesse, dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l'ammissione o la non ammissione dello studente uditore.

È prevista la presenza di non più di un uditore per classe.

Art.4

Doveri

Per quanto attiene i doveri dello studente uditore egli deve:

- fare domanda su un modello prestampato della scuola
- versare la quota aggiuntiva richiesta dalla scuola per l'estensione dell'assicurazione per infortuni dell'anno scolastico in corso
- ricevere un cartellino di riconoscimento dall'ufficio di didattica, è identificato dall'Istituto per l'anno scolastico in corso come "uditore" e inserito nel "Registro degli uditori" dell'anno corrente
- utilizzare obbligatoriamente i presidi di sicurezza previsti dalle norme vigenti per partecipare alle attività di laboratorio previste nel curriculum scolastico.

Art.5

Adempimenti

Lo studente uditore assiste volontariamente alle lezioni impartite all'interno della classe assegnata, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi regolarmente iscritti. E' consentita anche la frequenza dei corsi di recupero. È consentita la frequenza saltuaria. Non deve giustificare le assenze, in quanto assiste soltanto alle lezioni e non partecipa attivamente. La frequenza dell'uditore cessa con la fine delle lezioni/data stabilita dal consiglio di classe.

Art.6
Obblighi dell'uditore

Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite dal regolamento d'istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni. In caso di annotazione disciplinare, il Consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni e, in caso di recidiva, sarà deliberata la definitiva esclusione dalle lezioni.

Art.7
Valutazioni

A richiesta, l'uditore può sottoporsi a verifiche senza obbligo di registrazione delle valutazioni da parte dei docenti né di comunicazioni da parte dell'Istituto. In caso di mancato raggiungimento di esiti positivi agli esami lo studente uditore non potrà avanzare nessuna pretesa nei confronti dell'Istituto resosi disponibile all'accoglienza, in quanto nessun diritto è previsto dalla normativa vigente.

Art.8
Disposizioni finali

Lo *status* di uditore, vista la natura sperimentale e non codificata dello stesso, consente unicamente quanto stabilito dall'Istituto scolastico.